



2021/0218(COD)

22.4.2022

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Relatrice per parere: Pina Picierno

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice si concentra sugli interessi degli agricoltori e del settore agricolo nell'UE nel presentare emendamenti relativi al presente progetto di parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili (RED III).

La commissione accoglie con favore il maggiore livello di ambizione proposto dalla Commissione europea e ritiene che per raggiungere tali nuovi obiettivi sia necessaria una mobilitazione generale che trasformi questa sfida in opportunità, senza lasciare indietro nessuno, in particolare nelle zone rurali, che sono nel contempo in prima linea nella sfida climatica e una fonte di soluzioni per combattere i cambiamenti climatici.

La presente commissione esamina periodicamente la questione della sicurezza alimentare all'interno dell'Unione europea e il progetto di parere sulla direttiva RED III è formulato in tale contesto. Le materie prime provenienti dall'agricoltura devono continuare a essere destinate principalmente agli alimenti e ai mangimi, in modo che le importazioni necessarie di mangimi nell'UE possano almeno essere mantenute stabili o ridotte nel tempo. A tal fine occorre inoltre sottolineare che la produzione di biocarburanti convenzionali è una leva importante per la produzione di proteine necessarie in particolare per i mangimi. L'ampliamento delle categorie di materie prime energetiche è una questione complessa e delicata, che nel parere della commissione dovrebbe essere presa in considerazione solo se necessario.

La direttiva RED II stabilisce un quadro chiaro che costituisce la base su cui molti operatori hanno effettuato investimenti a lungo termine nutrendo legittime aspettative di massima stabilità e coerenza, mentre cresce la necessità di energia sostenibile. Tutto ciò in una situazione in cui il nostro obiettivo è raggiungere una quota compresa tra il 38 % e il 40 % di fonti di energia rinnovabili nel nostro mix energetico e vi è una crescente pressione sul settore agricolo.

Pur riconoscendo la portata limitata della proposta della Commissione, la necessità di stabilità e il fatto che l'attuazione della direttiva RED II è ancora in fase iniziale, la relatrice ritiene tuttavia che vi siano preoccupazioni legittime che sono state sollevate da questa commissione nell'ultima revisione. Alcune di queste sono ancora pertinenti e dovrebbero essere ulteriormente esaminate, compresi i rifiuti agricoli e dei raccolti come potenziali materie prime energetiche.

Gli elementi specifici inclusi negli emendamenti sono:

- garantire l'utilizzo del calore e del freddo di scarto nelle fattorie e nelle aziende agricole e che origina dalle medesime;
- garantire che la formazione degli installatori di tecnologie rinnovabili risponda pienamente alle esigenze specifiche degli edifici agricoli, in modo che anche le aree più remote abbiano accesso a personale professionalmente qualificato;
- garantire che le tecnologie rinnovabili siano agevolate nelle zone rurali remote in termini di integrazione della produzione di energia su piccola scala o in azienda e dell'uso di energia eccedentaria;

- prendere in considerazione le esigenze di ricarica nelle aziende agricole in virtù dell'aumento del numero di veicoli agricoli elettrici;
- mantenere l'attuale sistema di calcolo per la riduzione dei gas a effetto serra basato sul livello NUTS II al fine di evitare oneri amministrativi supplementari, in particolare per i piccoli agricoltori;
- garantire adeguate disposizioni antifrode e una tracciabilità completa e certificata per quanto concerne non solo i biocarburanti ma anche i fattori produttivi utilizzati nella loro produzione.

Nel progetto di parere e nei lavori per elaborare il parere finale della commissione, la relattrice desidera garantire che l'agricoltura non solo sia presa pienamente in considerazione nell'ambito di questa modifica della direttiva RED, ma sia anche messa in condizione di svolgere un ruolo più incisivo nell'aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico del futuro, insieme alle sue altre funzioni essenziali, ossia fornire alimenti e mangimi in modo sostenibile e salvaguardare la biodiversità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il Green Deal europeo⁵ fissa per l'Unione l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel 2050 contribuendo nel contempo all'economia, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Tale obiettivo, così come quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 stabilito nel piano per l'obiettivo climatico 2030⁶ approvato sia dal Parlamento europeo⁷ che dal Consiglio europeo⁸, impone una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.

Emendamento

(1) Il Green Deal europeo⁵ fissa per l'Unione l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel 2050 contribuendo nel contempo all'economia, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Tale obiettivo, così come quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 stabilito nel piano per l'obiettivo climatico 2030⁶ approvato sia dal Parlamento europeo⁷ che dal Consiglio europeo⁸, impone una transizione energetica ***giusta ed equa, affinché nessuna regione sia lasciata indietro***, e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.

⁵ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).

⁶ Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

⁸ Conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020,
<https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf>

⁵ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).

⁶ Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

⁸ Conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020,
<https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf>

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione del Green Deal europeo e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità.

Emendamento

(2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione del Green Deal europeo e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità. ***I bassi costi operativi dell'energia rinnovabile e la ridotta esposizione agli shock dei prezzi rispetto ai combustibili fossili attribuiscono all'energia rinnovabile un ruolo fondamentale nell'affrontare la povertà energetica.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) 31 milioni di persone vivono in condizioni di povertà energetica e le zone rurali sono particolarmente colpite. L'energia rinnovabile può contribuire alla sua eliminazione e, pertanto, al rafforzamento della componente sociale del Green Deal europeo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare al **40 %** entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione¹⁰. Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva.

(3) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare al **45 %** entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione¹⁰. Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva.

⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁰ Sezione 3 della Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).

⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁰ Sezione 3 della Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).

Motivazione

È fondamentale aumentare la produzione e il consumo di energia rinnovabile per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Sebbene la Commissione proponga una transizione ambiziosa della produzione di energia elettrica e del raffrescamento e riscaldamento, esiste una potenziale mancanza di ambizioni in termini di consumo energetico nel settore dei trasporti. Un obiettivo generale più rigoroso è necessario per includere strategie più ambiziose in tutti i settori.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia al principio dell'uso a cascata della biomassa¹¹, al fine di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative e ad alto valore aggiunto e una bioeconomia circolare sostenibile. Nell'elaborare regimi di sostegno alla bioenergia, gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, dei principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹². ***A tal fine, essi non dovrebbero concedere alcun sostegno alla produzione di energia da tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici ed evitare di promuovere l'uso di legname tondo di qualità per l'energia, salvo in circostanze ben definite. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale***

Emendamento

(4) Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia al principio dell'uso a cascata della biomassa¹¹ ***e di garantire il rispetto del principio di prossimità da parte del settore della bioenergia nell'ambito del suo sviluppo per assicurare uno sviluppo regionale equilibrato dell'industria in cui le popolazioni locali conservano il controllo***, al fine di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative e ad alto valore aggiunto e una bioeconomia circolare sostenibile. Nell'elaborare regimi di sostegno alla bioenergia, gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, dei principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹². D'altro canto, nel definire le ulteriori implicazioni del principio dell'uso a cascata, è necessario riconoscere le specificità nazionali che guidano gli Stati

nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento. Nei casi in cui nessun altro uso della biomassa legnosa sia economicamente sostenibile o ecocompatibile, il recupero energetico contribuisce a ridurre la generazione di energia a partire da fonti non rinnovabili. I regimi di sostegno alla bioenergia degli Stati membri dovrebbero pertanto essere indirizzati verso le materie prime per le quali esiste una scarsa concorrenza sul mercato con i settori dei materiali e il cui approvvigionamento è considerato positivo sia per il clima che per la biodiversità, al fine di evitare incentivi negativi a modelli bioenergetici non sostenibili, come indicato nella relazione del JRC "The use of woody biomass for energy production in the EU"¹³. D'altro canto, nel definire le ulteriori implicazioni del principio dell'uso a cascata, è necessario riconoscere le specificità nazionali che guidano gli Stati membri nella definizione dei loro regimi di sostegno. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, così come il riutilizzo dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili. Inoltre, al fine di garantire un uso più efficiente della bioenergia, a partire dal 2026 gli Stati membri non dovrebbero più sostenere gli impianti che producono solo energia elettrica, a meno che gli impianti non siano ubicati in regioni che si trovano a uno specifico stadio per quanto riguarda la transizione dai combustibili fossili o se gli impianti utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

¹¹ Il principio dell'uso a cascata mira a conseguire l'efficienza delle risorse nell'uso

memberi nella definizione dei loro regimi di sostegno. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, così come il riutilizzo dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili.

¹¹ Il principio dell'uso a cascata mira a conseguire l'efficienza delle risorse nell'uso

della biomassa dando priorità, ove possibile, all'uso di materiali di biomassa rispetto all'uso di energia, aumentando in tal modo la quantità di biomassa disponibile all'interno del sistema. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento.

¹² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹³

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719>

della biomassa dando priorità, ove possibile, all'uso di materiali di biomassa rispetto all'uso di energia, aumentando in tal modo la quantità di biomassa disponibile all'interno del sistema. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento.

¹² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹³

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719>

Motivazione

La discriminazione di talune categorie di materie prime complicherebbe l'applicazione dell'approccio basato sul rischio e potrebbe richiedere ulteriori e inutili misure di verifica. Il periodo di riferimento per la REDII e la REDIII è il 2030, pertanto è opportuno creare un quadro normativo stabile per la durata di tale periodo. È pertanto più coerente consentire l'erogazione di nuovi aiuti per gli impianti esclusivamente elettrici fino al 2030. Inoltre dovrebbero essere previste maggiori tutele per evitare gli effetti negativi derivanti dall'interruzione del sostegno. Tra questi figurano i requisiti in materia di BECCS. Poiché la BECCS non è ancora diventata una tecnologia largamente utilizzata e al fine di sostenerne l'espansione, è opportuno sostenere gli impianti in grado di dimostrare che è possibile effettuare una valutazione completa della maturità tecnologica per dimostrare che la CCS è possibile in loco e, in caso di esito positivo, dovrebbe essere fornito sostegno ai siti che stanno attivamente attuando la CCS, come dimostrato da un progetto pilota. Infine, sono necessarie anche tutele per sostenere l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento, che è necessario per la stabilità e l'integrità del sistema energetico europeo anche se non vi è domanda di riscaldamento. Con l'ingresso nel mercato di una quota crescente di energia rinnovabile intermittente, la biomassa sostenibile, che funge da carico di base e fonte di combustibile distribuibile, può apportare importanti benefici alla rete, quali flessibilità, bilanciamento e sicurezza dell'approvvigionamento. Pertanto tale aspetto assisterà l'UE nel conseguimento di entrambi i suoi obiettivi climatici, garantendo nel contempo la stabilità della rete.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È opportuno comprendere e sostenere appieno il ruolo e il contributo della cattura e dello stoccaggio del carbonio al mercato delle energie rinnovabili. Il carbonio nella biomassa ha il potenziale di essere convertito in biochar attraverso la pirolisi, che può essere quindi immagazzinato con l'applicazione ai terreni, rendendola quindi una tecnologia a emissioni negative.

Motivazione

È importante esaminare e riconoscere i preziosi flussi secondari e i sottoprodotti derivanti dalla produzione di bioenergia. Attraverso la pirolisi del materiale vegetale è possibile produrre energia rinnovabile insieme a un biochar in grado di immagazzinare carbonio. Nel suo perfezionamento del 2019 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra, l'IPCC valuta il biochar come un importante pozzo di assorbimento del carbonio.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) I residui agricoli utilizzati per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa dovrebbero essere coltivati e raccolti utilizzando pratiche coerenti con la protezione della qualità del suolo e del carbonio organico ivi contenuto.

Motivazione

La qualità del suolo e il carbonio organico ivi contenuto sono risorse centrali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e pertanto nessuna politica dell'UE, in particolare volta a combattere i cambiamenti climatici, dovrebbe comportare un degrado dei suoli.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Un quadro per l'elettrificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui

Emendamento

(5) Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore, ***pannelli solari e turbine eoliche*** per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti, ***e l'agricoltura ove possibile***, o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Un quadro per l'elettrificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda, ***anche garantendo un approvvigionamento energetico più solido per soddisfare le esigenze specifiche delle zone rurali e promuovendo soluzioni localizzate con tecnologie emergenti nel settore delle energie rinnovabili, che avranno il duplice vantaggio di rispettare il principio di prossimità decentrata e di consentire un controllo più locale dell'offerta***. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che

dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.

comprenda meccanismi *basati sul mercato* e compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione. ***Considerando la sfida posta dall'obiettivo del 40 % di energia da fonti rinnovabili per il 2030, è opportuno sottolineare che tutte le fonti rinnovabili e le tecnologie che le utilizzano per produrre energia possono essere sviluppate e sfruttate, tra cui la biomassa nel settore del riscaldamento e raffrescamento e i biocarburanti nei trasporti, in particolare i biocarburanti avanzati, a condizione che siano rispettati i limiti e i criteri stabiliti nella presente direttiva, nonché gli orientamenti a cascata e la gerarchia rifiuti-risorse di cui alla direttiva 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.***

^{1 bis} *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 372 del 22.11.2008, pag. 3).*

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'attuazione di progetti in materia di energie rinnovabili su terreni rurali e, in generale, su terreni agricoli dovrebbe fondarsi sui principi di proporzionalità,

complementarità e compensazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire la diffusione ordinata di progetti in materia di energie rinnovabili al fine di evitare la perdita di terreni coltivati, incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie adeguate che consentano la compatibilità tra l'approvvigionamento di energie rinnovabili e la produzione agricola e zootecnica.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile conosce una rapida espansione e offre un percorso complementare al mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, che si aggiunge ai regimi di sostegno degli Stati membri o alla vendita diretta sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Al tempo stesso, il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile è ancora limitato a un numero ristretto di Stati membri e grandi imprese, con ampie parti del mercato dell'Unione ancora interessate da notevoli ostacoli amministrativi, tecnici e finanziari. Le misure esistenti di cui all'articolo 15 per incoraggiare la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile dovrebbero pertanto essere ulteriormente rafforzate, esplorando l'uso di garanzie di credito per ridurre i rischi finanziari di tali contratti, tenendo conto del fatto che, laddove pubbliche, tali garanzie non dovrebbero escludere i finanziamenti privati.

Emendamento

(9) Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile conosce una rapida espansione e offre un percorso complementare al mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, che si aggiunge ai regimi di sostegno degli Stati membri o alla vendita diretta sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Al tempo stesso, il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile è ancora limitato a un numero ristretto di Stati membri e grandi imprese, con ampie parti del mercato dell'Unione ancora interessate da notevoli ostacoli amministrativi, tecnici e finanziari, ***in particolare per le piccole e medie imprese che operano in vari settori***. Le misure esistenti di cui all'articolo 15 per incoraggiare la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile dovrebbero pertanto essere ulteriormente rafforzate, ***e in alcuni casi accelerate***, esplorando l'uso di garanzie di credito per ridurre i rischi finanziari di tali contratti, tenendo conto del fatto che, laddove pubbliche, tali garanzie non dovrebbero escludere i finanziamenti privati.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Procedure amministrative troppo complesse ed eccessivamente lunghe costituiscono un ostacolo importante alla diffusione delle energie rinnovabili. Sulla base delle misure volte a migliorare le procedure amministrative per gli impianti di energia rinnovabile che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 15 marzo 2023 nelle prime relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, la Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni contenute nella presente direttiva per semplificare tali procedure abbiano dato luogo a procedure agili e commisurate. Se la valutazione mettesse in luce ampi margini di miglioramento, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate per garantire che gli Stati membri dispongano di procedure amministrative semplificate ed efficienti.

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

Emendamento

(10) Procedure amministrative troppo complesse ed eccessivamente lunghe costituiscono un ostacolo importante alla diffusione delle energie rinnovabili ***e, in genere, comportano notevoli costi, in particolare per le PMI.*** Sulla base delle misure volte a migliorare le procedure amministrative per gli impianti di energia rinnovabile che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 15 marzo 2023 nelle prime relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, la Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni contenute nella presente direttiva per semplificare tali procedure abbiano dato luogo a procedure agili e commisurate. Se la valutazione mettesse in luce ampi margini di miglioramento, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate per garantire che gli Stati membri dispongano di procedure amministrative semplificate ed efficienti, ***individuando misure supplementari per fornire sostegno in settori fondamentali come, ad esempio, l'agricoltura.***

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli edifici possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione: per conseguire l'ambizioso traguardo della neutralità climatica dell'Unione stabilito nel piano per l'obiettivo climatico, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell'uso. ***Tuttavia nell'ultimo decennio non sono stati compiuti*** progressi nell'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, ***che dipendono in grande misura da un utilizzo sempre maggiore della biomassa***. Senza obiettivi definiti per aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, non sarà possibile seguire i progressi e individuare le strozzature che ne ostacolano la diffusione. Inoltre la definizione di obiettivi costituirà un segnale a lungo termine per gli investitori, anche per il periodo immediatamente successivo al 2030. Ciò integrerà gli obblighi relativi all'efficienza energetica e alla prestazione energetica degli edifici. È pertanto opportuno fissare obiettivi indicativi per l'uso delle energie rinnovabili negli edifici al fine di orientare e incentivare gli sforzi degli Stati membri volti a sfruttare il potenziale di utilizzo e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia, incoraggiare lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie che producono energia rinnovabile, garantendo nel contempo certezze per gli investitori e impegno a

Emendamento

(11) Gli edifici, ***compresi gli edifici agricoli***, possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione: per conseguire l'ambizioso traguardo della neutralità climatica dell'Unione stabilito nel piano per l'obiettivo climatico, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell'uso ***e in particolare aumentando il ritmo dei*** progressi nell'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento. Senza obiettivi definiti per aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, non sarà possibile seguire i progressi e individuare le strozzature che ne ostacolano la diffusione. Inoltre la definizione di obiettivi costituirà un segnale a lungo termine per gli investitori, anche per il periodo immediatamente successivo al 2030. Ciò integrerà gli obblighi relativi all'efficienza energetica e alla prestazione energetica degli edifici. È pertanto opportuno fissare obiettivi indicativi per l'uso delle energie rinnovabili negli edifici al fine di orientare e incentivare gli sforzi degli Stati membri volti a sfruttare il potenziale di utilizzo e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia, ***anche negli edifici agricoli***, incoraggiare lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie che producono energia rinnovabile ***a prezzi accessibili per combattere la povertà energetica***, garantendo nel contempo certezze per gli investitori e impegno a

livello locale.

livello locale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le aziende agricole e orticole dispongono di spazio e di tetti e producono biomassa. Si tratta di attivi che consentono loro di svolgere un ruolo fondamentale nella transizione energetica delle zone rurali e all'interno delle comunità rurali, soprattutto in considerazione della produzione decentrata. Il settore è un utente di energia relativamente piccolo e può produrre energia rinnovabile notevolmente superiore a quella necessaria. È per tale motivo che dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata e sostenuta la diffusione della condivisione dell'energia e delle comunità energetiche.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) In considerazione delle possibilità di cattura e utilizzo di energie rinnovabili nelle aziende agricole e negli stabilimenti agricoli, gli Stati membri dovrebbero garantire che un numero adeguato di personale specializzato sia formato nell'ambito delle specificità degli impianti di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili per gli edifici agricoli, compresi quelli adattati all'uso dei rifiuti presso le aziende agricole.

Motivazione

Non è opportuno lasciarsi sfuggire il pieno potenziale riguardo all'utilizzo delle energie rinnovabili nelle aziende agricole a causa della mancanza di personale specializzato e formato nell'installazione di impianti nei fabbricati agricoli.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Lo sviluppo delle infrastrutture per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe essere intensificato e orientato verso lo sfruttamento efficiente e flessibile di una gamma più ampia di fonti di calore e freddo rinnovabili, al fine di aumentare la diffusione delle energie rinnovabili e approfondire l'integrazione del sistema energetico. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle fonti energetiche rinnovabili che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero accogliere in misura crescente ed esigere che lo stoccaggio di energia termica sia integrato come fonte di flessibilità, maggiore efficienza energetica e funzionamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento

(14) Lo sviluppo delle infrastrutture per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe essere intensificato e orientato verso lo sfruttamento efficiente e flessibile di una gamma più ampia di fonti di calore e freddo rinnovabili, al fine di aumentare la diffusione delle energie rinnovabili e approfondire l'integrazione del sistema energetico. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle fonti energetiche rinnovabili che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero accogliere in misura crescente ed esigere che lo stoccaggio di energia termica sia integrato come fonte di flessibilità, maggiore efficienza energetica e funzionamento più efficiente sotto il profilo dei costi. ***È inoltre opportuno incoraggiare lo sviluppo di iniziative energetiche in linea con gli ideali dell'economia circolare in cui agricoltori e proprietari terrieri verrebbero incentivati a creare sistemi di teleriscaldamento utilizzando rifiuti e sottoprodotti agricoli.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 15

(15) Con oltre 30 milioni di veicoli elettrici previsti nell'Unione entro il 2030, è necessario garantire che possano contribuire pienamente all'integrazione del sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, consentendo così di raggiungere quote più elevate di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo ottimale per quanto riguarda i costi. Il potenziale dei veicoli elettrici di assorbire energia elettrica da fonti rinnovabili nei momenti in cui è abbondante e di reimmetterla in una rete in caso di scarsità deve essere pienamente sfruttato. È pertanto opportuno introdurre misure specifiche sui veicoli elettrici e informazioni sulle energie rinnovabili e su come e quando accedervi che integrino quelle della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020].

(15) Con oltre 30 milioni di veicoli elettrici previsti nell'Unione entro il 2030, è necessario garantire, ***ove opportuno***, che possano contribuire pienamente all'integrazione del sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, consentendo così di raggiungere quote più elevate di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo ottimale per quanto riguarda i costi. Il potenziale dei veicoli elettrici di assorbire energia elettrica da fonti rinnovabili nei momenti in cui è abbondante e di reimmetterla in una rete in caso di scarsità deve essere pienamente sfruttato. ***È importante sostenere nuove start-up introducendo "reti intelligenti" e sviluppando strumenti speciali per incentivare gli agricoltori e le cooperative rurali a entrare nel mercato.*** È pertanto opportuno introdurre misure specifiche sui veicoli elettrici, ***inclusi quelli impiegati nell'agricoltura***, e informazioni sulle energie rinnovabili e su come e quando accedervi che integrino quelle della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020]. ***Allo stesso tempo saranno necessari maggiori investimenti nei motori dei macchinari agricoli utilizzati per vari scopi e nello sviluppo degli stessi, consentendo una combinazione di diverse fonti di energia, nonché di misure e programmi per facilitare l'accesso a tali macchinari e per il rinnovo dei veicoli agricoli per quanto riguarda l'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rivedere le loro norme sulla classificazione dei macchinari agricoli al fine di migliorare l'efficienza energetica e adeguarsi agli sviluppi tecnologici attuali e disponibili.***

¹⁶ Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I punti di ricarica in cui solitamente i veicoli elettrici restano parcheggiati per un tempo prolungato, ad esempio laddove le persone abitano o lavorano, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico e pertanto devono essere garantite funzionalità di ricarica intelligente. A tale riguardo, il funzionamento di un'infrastruttura di ricarica normale non accessibile al pubblico è particolarmente importante per l'integrazione dei veicoli elettrici nel sistema elettrico, in quanto è ubicata dove i veicoli elettrici sono parcheggiati ripetutamente e per lunghi periodi di tempo, ad esempio in edifici con accesso limitato, parcheggi per i dipendenti o parcheggi affittati a persone fisiche o giuridiche.

Emendamento

(20) I punti di ricarica ***nelle ubicazioni strategiche nelle zone urbane e rurali***, in cui solitamente i veicoli elettrici restano parcheggiati per un tempo prolungato, ad esempio laddove le persone abitano o lavorano, ***o accedono a servizi comunitari, medici o commerciali chiave***, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico e pertanto devono essere garantite funzionalità di ricarica intelligente. ***È opportuno adottare iniziative specifiche per aumentare il numero di punti di ricarica nelle zone rurali e scarsamente popolate e per garantire un'adeguata distribuzione nelle zone più remote e montane, in modo che il maggiore utilizzo di veicoli elettrici nel settore agricolo non sia ostacolato dalla mancanza di infrastrutture.*** A tale riguardo, il funzionamento di un'infrastruttura di ricarica normale non accessibile al pubblico è particolarmente importante per l'integrazione dei veicoli elettrici nel sistema elettrico, in quanto è ubicata dove i veicoli elettrici sono parcheggiati ripetutamente e per lunghi periodi di tempo, ad esempio in edifici con accesso limitato, parcheggi per i dipendenti o parcheggi affittati a persone fisiche o giuridiche, ***nonché nelle zone rurali presso le infrastrutture esistenti del patrimonio agricolo o nei parcheggi presso l'azienda agricola o per i veicoli***

agricoli elettrici.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Gli Stati membri dovrebbero promuovere i necessari strumenti di pianificazione territoriale che classifichino i suoli agricoli e identifichino i suoli a elevato valore agricolo in base alle loro caratteristiche edafiche. Gli Stati membri dovrebbero preservare nelle loro politiche di sviluppo e promozione delle energie rinnovabili la finalità di detti suoli per l'uso agricolo e zootecnico.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) I combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali la siderurgia e l'industria chimica. L'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'industria e dovrebbe pertanto essere **incluso in un obiettivo** per l'uso di **combustibili** rinnovabili di **origine non biologica**. Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria non dovrebbero tradursi in un aumento netto

(22) I combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali la siderurgia e l'industria chimica. L'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'industria e dovrebbe pertanto essere **riconosciuto come materia prima rinnovabile in grado di contribuire all'obiettivo generale** per l'uso di **energie rinnovabili nonché di materie prime sostenibili per la produzione industriale. È tuttavia importante che l'accesso degli**

dell'inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.

Stati membri alle energie rinnovabili sia preso in considerazione e tenuto in conto nella definizione di tale obiettivo. Inoltre, l'obiettivo dovrebbe essere neutro dal punto di vista tecnologico e consentire di scegliere il miglior percorso tecnologico disponibile a seconda del contesto. Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell'inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Considerando che l'obiettivo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica per l'industria avrà un impatto significativo sulla produzione di ammoniaca e di fertilizzanti azotati derivati, che rappresentano attualmente un terzo dell'uso dell'idrogeno nell'industria dell'Unione. Di conseguenza occorre prendere in considerazione la sicurezza alimentare dell'Unione. Per garantire quest'ultimo aspetto, è necessario mantenere un'industria dei fertilizzanti geograficamente diversificata, che comprenda siti con un minore accesso alle energie rinnovabili. Inoltre, nel conseguimento di tali obiettivi, occorre sempre tenere conto dei possibili aumenti di prezzo dei prodotti sviluppati con tale energia rinnovabile, tra cui i fertilizzanti. Obiettivi più rigorosi non dovrebbero comportare prezzi più elevati per i fertilizzanti e quindi, in ultima analisi,

costi di produzione più alti per gli agricoltori, almeno non senza un sostegno aggiuntivo.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) *Poiché le materie prime dei biocarburanti avanzati figuranti nell'elenco dell'allegato IX, parte A, hanno anche un'applicazione rilevante, è opportuno prestare particolare attenzione all'uso a cascata e alla gerarchia dei rifiuti in tale elenco.*

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *Il settore agricolo ha il potenziale di produrre ulteriore energia elettrica rinnovabile. Tale energia elettrica rinnovabile è prodotta in modo decentrato, il che costituisce un'opportunità nella transizione energetica. Al fine di immettere sulla rete tale energia elettrica, detta rete deve disporre di una capacità sufficiente. Tuttavia, nelle zone rurali la rete spesso finisce e quindi non dispone di una capacità sufficiente per accogliere ulteriore energia elettrica. Il rafforzamento della rete nelle zone rurali dovrebbe essere fortemente incoraggiato in modo che le aziende agricole possano effettivamente realizzare il loro potenziale contributo alla transizione energetica attraverso la produzione decentrata di energia elettrica.*

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) *Gli impianti di produzione di energia in azienda su piccola scala hanno un enorme potenziale di aumentare la circolarità nell'azienda trasformando i rifiuti e i flussi residui dell'azienda agricola, tra cui il letame, in calore ed energia elettrica. Pertanto, è opportuno eliminare tutti gli ostacoli per incoraggiare gli agricoltori a investire in tali tecnologie ai fini della realizzazione di un'azienda agricola circolare, come i digestori portatili. Tra tali ostacoli figura la valorizzazione dei residui del processo, ad esempio il RENURE, nonché il solfato di ammonio, che dovrebbe poter essere classificato e utilizzato come fertilizzante.*

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *Visto che un gran numero di famiglie, in particolare singole abitazioni o piccole aziende agricole nelle zone rurali, dipende fortemente dalla biomassa legnosa per il riscaldamento, dovrebbe essere adottato un approccio più olistico alla modifica dei sistemi di riscaldamento. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli Stati membri una serie di misure, compresi i finanziamenti, per sostenere le famiglie vulnerabili e ridurre l'impatto sociale e il divario di sviluppo nelle zone rurali dell'Unione. Inoltre, tali misure contribuiscono a garantire condizioni di*

parità agli agricoltori delle zone rurali.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il calore e il freddo di scarto sono sottoutilizzati nonostante la loro ampia disponibilità, il che comporta uno spreco di risorse, una minore efficienza energetica nei sistemi energetici nazionali e un consumo energetico superiore al necessario nell'Unione. I requisiti per un coordinamento più stretto tra gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i settori industriale e terziario e le autorità locali potrebbero agevolare il dialogo e la cooperazione necessari per sfruttare il potenziale di calore e freddo di scarto, efficace sotto il profilo dei costi, attraverso sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Emendamento

(27) Il calore e il freddo di scarto sono sottoutilizzati nonostante la loro ampia disponibilità, il che comporta uno spreco di risorse, una minore efficienza energetica nei sistemi energetici nazionali e un consumo energetico superiore al necessario nell'Unione. I requisiti per un coordinamento più stretto tra gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i settori industriale e terziario e le autorità locali, ***anche nelle zone rurali***, potrebbero agevolare il dialogo e la cooperazione necessari per sfruttare il potenziale di calore e freddo di scarto, efficace sotto il profilo dei costi, attraverso sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Inoltre, i biocarburanti prodotti a partire da materie prime agricole sono uno strumento efficace in termini di costi per ridurre le emissioni del trasporto leggero e pesante esistente e futuro, viste la sua portata attuale e la durata dei veicoli, e pertanto la loro partecipazione non dovrebbe limitarsi unicamente ai settori del trasporto che non possono essere elettrificati. Nel suo regolamento delegato (UE) 2019/807^{1 bis}, la Commissione ha confermato che i biocarburanti europei ottenuti da materie prime agricole non sono fattori di

deforestazione. Solo i biocarburanti prodotti a partire da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni devono essere gradualmente eliminati. Il limite esistente dovrebbe essere pertanto rivisto in modo da concedere a ciascuno Stato membro la flessibilità necessaria per quanto riguarda l'aumento degli obiettivi di riduzione e l'uso delle fonti di energia rinnovabili, il che consentirà agli Stati membri di esercitare il loro diritto di utilizzare le proprie risorse energetiche come stabilito dal trattato. Ogni Stato membro dovrebbe poter fissare la propria quota di biocarburanti prodotti a partire da materie prime agricole, purché a livello dell'Unione la quota non superi il 7 % del consumo di energia finale nel settore dei trasporti.

^{1 bis} Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Considerando 31**

(31) La politica dell'Unione in materia di energie rinnovabili mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che subisce l'impatto negativo del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni associato alla produzione di **determinati** biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Da tempo la volontà di dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi climatici e ambientali è profondamente radicata in tutti gli europei, senza distinzioni di età, e nel legislatore dell'Unione. **Di conseguenza le modifiche alle modalità di calcolo dell'obiettivo per i trasporti non dovrebbero incidere sui limiti stabiliti per tenere conto, nel conseguimento di tale obiettivo, da un lato di alcuni combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggiere e dall'altro dei combustibili a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Inoltre, per non incentivare l'uso nei trasporti di biocarburanti e biogas prodotti a partire da colture alimentari e foraggiere, gli Stati membri dovrebbero continuare a poter scegliere se contabilizzarli o meno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo ai trasporti. Se non ne tengono conto possono abbassare di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ipotizzando che i biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggiere consentono di risparmiare il 50 % delle emissioni di gas a effetto serra – un valore pari a quelli generalmente stabiliti in un allegato della presente direttiva per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle filiere**

(31) La politica dell'Unione in materia di energie rinnovabili mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che subisce l'impatto negativo del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni associato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa **a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni**. Da tempo la volontà di dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi climatici e ambientali è profondamente radicata in tutti gli europei, senza distinzioni di età, e nel legislatore dell'Unione. **I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sostenibili che co-generano proteine preziose per il consumo animale e umano e che sono esenti da deforestazione dovrebbero essere un elemento chiave della decarbonizzazione dei trasporti, entro limiti ragionevoli e senza impatti negativi sulla disponibilità di risorse alimentari e foraggiere.**

di produzione più pertinenti dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, nonché la soglia minima di riduzione applicabile alla maggior parte degli impianti che producono tali biocarburanti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) La politica dell'Unione in materia di energie rinnovabili mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che subisce l'impatto negativo del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Allo stesso tempo, è essenziale adoperarsi a favore del conseguimento dell'obiettivo di garantire a tutti i cittadini europei sufficienti quantitativi di alimenti di alta qualità e a prezzi accessibili nel tentativo di conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Da tempo la volontà di dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi climatici e ambientali è profondamente radicata in tutti gli europei, senza distinzioni di età, e nel legislatore dell'Unione. Di conseguenza le modifiche alle modalità di calcolo dell'obiettivo per i trasporti non dovrebbero incidere sui limiti stabiliti per tenere conto, nel conseguimento di tale obiettivo, da un lato di alcuni combustibili prodotti a partire da

colture alimentari e foraggere e dall'altro dei combustibili a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Inoltre, per non incentivare l'uso nei trasporti di biocarburanti e biogas prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, gli Stati membri dovrebbero continuare a poter scegliere se contabilizzarli o meno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo ai trasporti. Se non ne tengono conto possono abbassare di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ipotizzando che i biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere consentono di risparmiare il 50 % delle emissioni di gas a effetto serra – un valore pari a quelli generalmente stabiliti in un allegato della presente direttiva per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle filiere di produzione più pertinenti dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, nonché la soglia minima di riduzione applicabile alla maggior parte degli impianti che producono tali biocarburanti.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra rende superfluo il ricorso a moltiplicatori per promuovere determinate fonti di energia rinnovabili. Ciò è dovuto al fatto che fonti di energia rinnovabili diverse consentono un risparmio di emissioni di gas a effetto serra in quantità diverse e, pertanto, contribuiscono in modo diverso al raggiungimento di un obiettivo. L'energia elettrica **da fonti rinnovabili dovrebbe**

Emendamento

(32) La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra rende superfluo il ricorso a moltiplicatori per promuovere determinate fonti di energia rinnovabili. Ciò è dovuto al fatto che fonti di energia rinnovabili diverse consentono un risparmio di emissioni di gas a effetto serra in quantità diverse e, pertanto, contribuiscono in modo diverso al raggiungimento di un obiettivo. L'energia elettrica **può presentare minori** emissioni

essere considerata a zero emissioni, il che significa un risparmio di emissioni del 100 % rispetto all'energia elettrica prodotta a partire da combustibili fossili. In questo modo si incentiverà l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, poiché è improbabile che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato raggiungano una percentuale così elevata di risparmi. L'elettrificazione basata su fonti di energia rinnovabili diventerebbe pertanto il modo più efficiente per decarbonizzare il trasporto su strada. Inoltre, per promuovere l'uso di biocarburanti avanzati e biogas e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel trasporto aereo e marittimo, che sono difficili da elettrificare, è opportuno mantenere il moltiplicatore per detti carburanti forniti in tali modi se contabilizzati ai fini degli obiettivi specifici fissati per gli stessi.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Per garantire una maggiore efficacia ambientale dei criteri unionali di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili solidi da biomassa negli impianti che producono riscaldamento, elettricità e raffrescamento, la soglia minima di applicabilità di tali criteri dovrebbe essere abbassata dagli attuali 20 MW a **5 MW**.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 36

rispetto all'energia elettrica prodotta a partire da combustibili fossili *se i principi dell'economia circolare sono rispettati*. In questo modo si incentiverà l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, poiché è improbabile che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato raggiungano una percentuale così elevata di risparmi. L'elettrificazione basata su fonti di energia rinnovabili diventerebbe pertanto il modo più efficiente per decarbonizzare il trasporto su strada. Inoltre, per promuovere l'uso di biocarburanti avanzati e biogas e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel trasporto aereo e marittimo, che sono difficili da elettrificare, è opportuno mantenere il moltiplicatore per detti carburanti forniti in tali modi se contabilizzati ai fini degli obiettivi specifici fissati per gli stessi.

Emendamento

(35) Per garantire una maggiore efficacia ambientale dei criteri unionali di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili solidi da biomassa negli impianti che producono riscaldamento, elettricità e raffrescamento, la soglia minima di applicabilità di tali criteri dovrebbe essere abbassata dagli attuali 20 MW a **10 MW**.

(36) La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone, in linea con l'approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola. Inoltre i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi anche agli impianti esistenti basati sulla biomassa per garantire che la produzione di bioenergia al loro interno porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'energia prodotta a partire da combustibili fossili.

(36) La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone ***negli Stati membri in cui tali misure non sono ancora state introdotte, e attuarle con misure specifiche in tutti gli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2018/2001***, in linea con l'approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola. Inoltre i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi anche agli impianti esistenti basati sulla biomassa per garantire che la produzione di bioenergia al loro interno porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'energia prodotta a partire da combustibili fossili. ***Le politiche volte a promuovere l'energia da fonti rinnovabili, in particolare la biomassa forestale e agricola, dovrebbero seguire i principi dell'economia circolare e svolgere un ruolo a pieno titolo nella costruzione di una bioeconomia sostenibile, massimizzando l'efficienza delle risorse per preservare il più a lungo possibile il valore dei materiali, dei prodotti e delle materie prime a base biologica nell'economia, dando priorità alla***

produzione di prodotti a lunga vita e riservando l'uso a fini energetici al termine del ciclo di vita di tali risorse.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i produttori di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato e per gli Stati membri, laddove la Commissione abbia riconosciuto, mediante un atto di esecuzione, che i sistemi volontari o nazionali forniscono prove o dati accurati sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché ad altri requisiti stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero accettare i risultati della certificazione rilasciata da tali sistemi nell'ambito del riconoscimento della Commissione. Al fine di **ridurre l'onere gravante sugli** impianti di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di verifica semplificato per gli impianti di potenza compresa tra **5 e 10** MW.

Emendamento

(37) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i produttori di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato e per gli Stati membri, laddove la Commissione abbia riconosciuto, mediante un atto di esecuzione, che i sistemi volontari o nazionali forniscono prove o dati accurati sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché ad altri requisiti stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero accettare i risultati della certificazione rilasciata da tali sistemi nell'ambito del riconoscimento della Commissione. Al fine di **evitare oneri sproporzionati per gli** impianti di piccole o medie dimensioni **o per gli agricoltori e le imprese locali che contribuiscono allo sviluppo rurale e alla silvicoltura e che svolgono attività di valorizzazione dei residui agricoli**, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di verifica semplificato per gli impianti di potenza compresa tra **10 e 15** MW.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Occorre prevedere disposizioni adeguate antifrode, in

particolare in relazione all'olio da cucina usato, in considerazione della diffusa pratica di aggiungere olio di palma. Visto che è essenziale individuare e prevenire le frodi per evitare la concorrenza sleale e la deforestazione incontrollata nei paesi terzi, è opportuno attuare un tracciamento completo e certificato di tali materie prime.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) Nell'attuazione del presente regolamento, è opportuno tenere conto dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riconosce la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche derivante dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori il cui cumulo reca grave danno al loro sviluppo e genera notevoli costi aggiuntivi in molti settori, in particolare per i trasporti. Gli sforzi profusi e gli obiettivi fissati a livello europeo per la riduzione dei gas a effetto serra devono essere adattati alla difficile situazione, bilanciando gli obiettivi ambientali con gli elevati costi sociali per tali regioni.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 2 – comma 2 – punto 36

Testo della Commissione

36) «combustibili rinnovabili di origine non biologica»: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili ***diverse dalla biomassa***;"

Emendamento

36) «combustibili rinnovabili di origine non biologica»: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili;"

Motivazione

Considerando che la direttiva Rinnovabili non promuove una distinzione tra le fonti di energia elettrica rinnovabili, a condizione che l'energia elettrica da biomassa o biogas sia generata nel rispetto del criterio di sostenibilità, il suo uso per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica non dovrebbe essere limitato.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2 – comma 2 – punto 42

Testo in vigore

42) «materie cellulosiche di origine non alimentare»: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i residui industriali, anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le materie derivate dai rifiuti organici, ***intendendo per colture miste di leguminose e graminacee e***

Emendamento

a bis) il punto 42 è sostituito dal seguente:

42) «materie cellulosiche di origine non alimentare»: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio, panico verga, miscanthus, ***silfo***, canna comune, le colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i residui industriali, anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine, ***le specie fiorite spontanee*** e le materie derivate dai rifiuti organici, ***in cui per specie fiorita***

colture di copertura pascoli temporanei costituiti da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve per produrre foraggio per il bestiame e migliorare la fertilità del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;

spontanea si intendono policolture perenni, costituite da almeno 15 specie vegetali selvatiche ricche di fiori di natura annuale, biennale e perenne;

Motivazione

L'attuale definizione di materie cellulosiche di origine non alimentare è troppo ristretta, poiché si adatta solo a specifiche condizioni climatiche dell'Europa continentale e mediterranea. L'uso di colture di copertura aumenta la salute del suolo, la fertilità e il sequestro del carbonio. La definizione dovrebbe essere ampliata per aumentare la flessibilità e incentivare l'impianto di colture di copertura, comprese le colture di copertura con fiori vantaggiose per gli impollinatori.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE *e del principio dell'uso a cascata di cui al terzo comma.*

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Motivazione

Non si dovrebbe introdurre una legislazione sul principio dell'uso a cascata, perché ciò potrebbe inibire importanti innovazioni per l'uso ottimale del legname.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;

soppresso

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) a decorrere dal 31 dicembre 2026 e fatti salvi gli obblighi di cui al primo comma, gli Stati membri ***non concedono alcun*** sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale ***in impianti per la produzione di sola energia elettrica, a meno che tale energia elettrica non soddisfi almeno una delle*** seguenti condizioni:

b) a decorrere dal 31 dicembre 2026 e fatti salvi gli obblighi di cui al primo comma, gli Stati membri ***possono concedere un*** sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale, a ***condizione che siano rispettati i*** seguenti tre requisiti:

i) sia garantita la cogenerazione e si preveda la valorizzazione energetica di almeno il 50 % dell'energia termica generata dal processo;

ii) la biomassa utilizzata negli impianti provenga in ordine di priorità da piantagioni agroforestali a produzione agricola integrata, da boschi cedui perenni a rotazione rapida impiantati su terreni precedentemente abbandonati o da rifiuti forestali derivanti da una gestione forestale sostenibile a livello territoriale;

iii) gli impianti abbiano una potenza elettrica non superiore a 10 MW e siano dotati di idonei sistemi di filtraggio delle polveri fini;

b bis) è possibile derogare alle condizioni di cui alla lettera b) se si verifica almeno

- i) è prodotta in una regione identificata in un piano territoriale per una transizione giusta approvato dalla Commissione europea, in conformità al regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta, a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili solidi, e soddisfa i pertinenti requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11;
- ii) è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio della CO₂ da biomassa e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, secondo comma.

una delle seguenti condizioni:

- i) ***l'energia elettrica*** è prodotta in una regione identificata in un piano territoriale per una transizione giusta approvato dalla Commissione europea, in conformità al regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta, a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili solidi, e soddisfa i pertinenti requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11;
- ii) ***l'energia elettrica*** è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio della CO₂ da biomassa e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, secondo comma;

ii bis) l'energia elettrica è prodotta in una zona in cui non è presente alcuna domanda commerciale di calore;

ii ter) l'energia elettrica è prodotta in un impianto che rientra in un regime di sostegno destinato a eliminare il rischio di sicurezza dell'approvvigionamento o a garantire la stabilità della rete e soddisfa i requisiti pertinenti di cui all'articolo 29, paragrafo 11;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Entro un anno dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 35 sulle modalità di applicazione del principio dell'uso a cascata per la biomassa, in particolare su come ridurre al minimo l'uso di legname tondo di qualità per la produzione di energia, con particolare attenzione ai regimi di

Emendamento

soppresso

sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.

Motivazione

Non si dovrebbe introdurre una legislazione sull'uso a cascata, perché nel peggiore dei casi può inibire le innovazioni e l'uso ottimale del legname.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Entro il 2026 la Commissione presenta una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità e sulle possibili distorsioni del mercato, ***e valuta la possibilità di ulteriori limitazioni per quanto riguarda i regimi di sostegno alla biomassa forestale.***

Emendamento

Entro il 2026 la Commissione presenta una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità e sulle possibili distorsioni del mercato.

Motivazione

Il riesame del regolamento aumenta l'incertezza nel settore energetico e i rischi degli investimenti, rallentando la promozione delle energie rinnovabili.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'elaborazione delle loro politiche nazionali, compresi gli obblighi derivanti dagli articoli da 25 a 28 della presente

direttiva, e dei regimi di sostegno tenga in debita considerazione i principi dell'economia circolare e sia conforme al piano d'azione per l'economia circolare.";

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che ancora si frappongono al raggiungimento un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, ***ad esempio per le turbine eoliche di media dimensione in azienda***, che ancora si frappongono al raggiungimento ***di*** un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi.

Emendamento

2 bis) l'articolo 4, paragrafo 4, è così modificato:

"4. Gli Stati membri assicurano che il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi, **anche garantendo un sostegno adeguato alle zone rurali e alle regioni remote.**";

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun sostegno ai pannelli solari su seminativi attualmente utilizzati per la produzione di colture, tranne quando la produzione agricola su tali terreni può essere pienamente mantenuta.";

Motivazione

È preferibile installare pannelli solari sui tetti anziché su terreni attualmente utilizzati come seminativi.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Nei nuovi edifici agricoli o in fase di ristrutturazione degli edifici agricoli esistenti gli Stati membri incentivano in particolare l'uso delle suddette energie rinnovabili e di combustibili alternativi più puliti o una maggiore efficienza energetica, in modo da accrescere la quota di rinnovabili nel consumo energetico delle comunità rurali e agricole, mentre la Commissione europea identifica fonti di finanziamento che consentano agli Stati membri di procedere in tal senso, al fine di sostenere lo sviluppo equilibrato delle zone rurali e agricole.*

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili. A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali, tra gli altri, le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, gli attestati di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE, o altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate sulle alternative ad alta

4. Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili. A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali, tra gli altri, le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, gli attestati di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE, o altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate sulle alternative ad alta

efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili.

efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili. ***Gli Stati membri prevedono misure di sostegno e informazioni supplementari mirate per le persone a rischio di povertà energetica, in particolare nelle comunità rurali, al fine di consentire loro di partecipare alla transizione energetica.***

²⁶ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

²⁶ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di aumentare l'uso di energia rinnovabile nel settore agricolo, è opportuno aumentare il sostegno alla produzione di energia in azienda su piccola scala; è inoltre opportuno incoraggiare gli investimenti negli impianti in grado di produrre riscaldamento ed energia elettrica rinnovabili a partire da flussi residui e rifiuti animali, rispettando nel contempo l'orientamento dell'uso a cascata e la gerarchia dei rifiuti/delle risorse di cui alla direttiva 2008/98/CE, consentendo in tal modo a un maggior numero di aziende agricole di impegnarsi in modo pratico a favore dell'economia circolare.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, inclusi consumatori vulnerabili e a basso reddito, autoconsumatori di energia rinnovabile, comunità di energia rinnovabile, imprese edili, installatori, architetti, fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e fornitori di veicoli che possono utilizzare energia rinnovabile e di sistemi di trasporto intelligenti.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera a (nuova)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, inclusi consumatori vulnerabili e a basso reddito, **provenienti anche da zone rurali e remote**, autoconsumatori di energia rinnovabile e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e fornitori di veicoli che possono utilizzare energia rinnovabile e di sistemi di trasporto intelligenti.";

Emendamento

a) all'articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Gli Stati membri garantiscono in particolare che le zone rurali e remote abbiano accesso a un numero sufficiente di installatori che siano stati formati sulle specificità dell'energia rinnovabile e delle tecnologie di riscaldamento e

raffrescamento che possono essere installate negli edifici agricoli o su di essi, così da poter contribuire in misura significativa alla transizione del mix energetico nelle zone remote e rurali verso l'uso delle energie rinnovabili.";

Motivazione

Gli edifici agricoli hanno dimensioni variabili e molti di essi sono dotati di ampi tetti adatti all'installazione di pannelli fotovoltaici. Le operazioni svolte presso le aziende agricole possono produrre calore o freddo che, con la tecnologia adeguata, possono essere utilizzati per ridurre il prelievo di energia dalla rete. È necessario un numero sufficiente di specialisti qualificati per garantire che questo potenziale possa essere sfruttato.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) all'articolo 20 sono inseriti i seguenti paragrafi:

"3 bis. Gli Stati membri rafforzano la rete elettrica nelle zone rurali in modo che la capacità consenta di immettere in qualsiasi momento nella rete l'energia generata dagli operatori agricoli e di incoraggiare le aziende agricole a realizzare il loro potenziale contribuito alla transizione energetica attraverso la produzione decentrata di energia elettrica.

3 ter. Gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale consenta la fornitura diretta di energia tra i fornitori agricoli e gli utenti finali in una regione.";

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:

Emendamento

10 bis) all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere **tutte** le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile **a prezzo di mercato**, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:";

Motivazione

La fissazione di prezzi equi e la possibilità di vendere tutte le eccedenze di energia sono particolarmente importanti per le persone che vivono in regioni remote e zone rurali.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 22 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il **50 %** dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni:

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il **20 %** dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria.

Tale obiettivo è definito a livello dell'Unione. Nel definire il livello del contributo degli Stati membri a tale obiettivo è opportuno tenere conto dell'accesso all'energia rinnovabile in tali Stati membri.

Dovrebbero essere predisposte misure di sostegno per garantire che le industrie presenti negli Stati membri con un minore accesso all'energia rinnovabile non subiscano un svantaggio concorrenziale attraverso tale obiettivo. Dovrebbero altresì essere adottate misure per garantire la sicurezza alimentare e un'industria geograficamente diversificata,

come ad esempio assicurare che i prodotti derivati legati a tale obiettivo continuino a essere economicamente accessibili per gli utenti a valle, come gli agricoltori. Sono inclusi aiuti, anche operativi, agli agricoltori, nonché aiuti alle imprese a forte consumo energetico.

Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni:

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 23 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono, se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. La valutazione fissa traguardi e misure per aumentare le fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione si iscrive

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono, se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale, del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia **e del potenziale in termini di progetti rivolti a famiglie a basso reddito e a persone a rischio di povertà energetica**. La valutazione fissa traguardi e misure per aumentare le fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di definire una

nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffreddamento prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.

strategia nazionale a lungo termine per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento. La valutazione si iscrive nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffreddamento prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera d

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture;

Emendamento

d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture, ***in particolare progetti che hanno il potenziale di affrontare la povertà energetica e aumentare la partecipazione delle famiglie a basso reddito alla transizione energetica;***

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera d

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 23– paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, ***in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero*** altrimenti di sufficiente capitale iniziale ***per beneficiarne.***

Emendamento

Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, ***con disposizioni, misure di sostegno e programmi specifici e mirati per rendere tali misure accessibili a quanti appartengono*** a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ***in particolare nelle zone rurali,*** che non ***beneficerebbero*** altrimenti

di *tali misure a causa dell'assenza di sufficiente capitale iniziale e di ostacoli di ordine non finanziario.*

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il quantitativo di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti determinino una riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il **13 %** entro il 2030 rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in conformità alla traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro;

Emendamento

a) il quantitativo di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti determinino una riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il **16 %** entro il 2030 rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in conformità alla traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro.

Ai fini del conseguimento di detta riduzione, gli Stati membri richiedono ai fornitori di rispettare i seguenti obiettivi intermedi:

6 % entro il 31 dicembre 2021;

9 % entro il 31 dicembre 2024;

10 % entro il 31 dicembre 2025;

11 % entro dicembre del 2026;

12 % entro dicembre del 2027;

13,5 % entro dicembre del 2028;

15 % entro dicembre del 2029;

16 % entro dicembre del 2030.

Motivazione

L'attuale obiettivo della direttiva RED II per l'energia rinnovabile nei trasporti era insufficiente per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione di cui al Green Deal europeo e nella legge sul clima per il 2030. Includere nella direttiva RED un obbligo di diminuire l'intensità di carbonio dei carburanti per il trasporto è un ragionevole passo in avanti. Tuttavia, l'obbligo suggerito per i fornitori di diminuire l'intensità dei gas a effetto serra dei carburanti almeno del 13 % entro il 2030 è tuttora basso e dovrebbe essere aumentato al

16 %. Per garantire il proseguimento degli sforzi di decarbonizzazione degli Stati membri, tale obbligo dovrebbe essere gradualmente aumentato, partendo dal 6 % nel 2021 e arrivando al 16 % entro il 2030.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

b) la quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno lo 0,2 % nel 2022, **lo 0,5 %** nel 2025 e il **2,2 %** nel 2030 e la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica sia pari ad almeno il 2,6 % nel 2030.

Emendamento

b) la quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno lo 0,2 % nel 2022, **l'1 %** nel 2025 e il **2,6 %** nel 2030 e la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica sia pari ad almeno il 2,6 % nel 2030. ***Nell'introduzione di tale obbligo gli Stati membri possono esentare od operare distinzioni tra fornitori di carburante diversi e vettori energetici diversi, garantendo che si tenga conto del differente grado di maturità e del costo delle diverse tecnologie.***

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione

Nell'introduzione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di

Emendamento

Nell'introduzione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di

biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A.

biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A. ***Gli Stati membri possono fissare l'obbligo di cui al primo comma, lettere a) e b), per garantire il conseguimento degli obiettivi ivi indicati, tra l'altro, mediante misure riguardanti i volumi, il contenuto energetico o le emissioni di gas a effetto serra, purché sia dimostrato il conseguimento della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra e delle quote minime di cui al primo comma, lettere a) e b).***

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera a – punto i

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel **2020** nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei trasporti in tale Stato membro.

Emendamento

Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel **2019** nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei trasporti in tale Stato membro.

Motivazione

Il 2020 è stato un anno atipico a causa della pandemia di COVID-19 e pertanto l'anno di riferimento dovrebbe essere il 2019, al fine di consentire ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti da colture alimentari e foraggere di apportare il loro contributo all'obiettivo globale delle energie rinnovabili. È opportuno osservare che la modifica riguarda il testo del primo comma – l'anno di riferimento diventa il 2019 (consumi più elevati rispetto al 2020 nel testo

della Commissione), mentre il resto rimane immutato.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera a – punto ii

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

soppresso

Laddove la quota di biocarburanti e bioliquidi, oltre che di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, ottenuti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia limitata a una quota inferiore al 7 % o qualora uno Stato membro decida di limitare ulteriormente la quota, tale Stato membro può ridurre di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), in ragione del contributo che avrebbero dato in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A tal fine, gli Stati membri considerano per tali combustibili una riduzione del 50 % di emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, moltiplicando la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tutti i modi di trasporto per il carburante fossile di riferimento $EC_{F(e)}$ di cui

iii) per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, moltiplicando la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tutti i modi di trasporto per il carburante fossile di riferimento $EF(t)$ di cui

all'allegato V;

all'allegato V;

Motivazione

La formula per calcolare la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra contenuta nella proposta della Commissione comporta una riduzione sproporzionatamente elevata delle emissioni di gas a effetto serra per l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti: il valore ECF(e) è pari a 183 gCO₂/MJ, il che determina una riduzione del 195 % delle emissioni di gas a effetto serra per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, paragonando così l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti alla produzione di energia elettrica da combustibili fossili, non all'uso della benzina o del combustibile diesel nel settore dei trasporti. L'energia elettrica rinnovabile dovrebbe essere soggetta a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra calcolata in base al medesimo combustibile fossile di riferimento delle altre energie rinnovabili, vale a dire EF(t) pari a 94gCO₂/MJ, osservando che ciò comporta altresì una riduzione molto elevata delle emissioni di gas a effetto serra per l'energia elettrica rinnovabile.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16 – lettera c

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 27 – paragrafo 1 bis – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le quote di biocarburanti e biogas per il trasporto prodotti da vinacce e fecce di vino possono essere considerate come il doppio del suo contenuto energetico durante un periodo di transizione di sei anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera b bis (nuova)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***b bis) è inserito il seguente comma:
"Ogni aggiunta all'elenco delle materie prime di cui all'allegato IX, parte A, è***

accompagnata da un aumento degli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), corrispondente al potenziale sostenibile di tali materie prime.";

Motivazione

L'inclusione di ulteriori materie prime nell'elenco figurante all'allegato IX bis richiede un aumento corrispondente degli obiettivi per i biocarburanti avanzati. Ulteriori materie prime possono compromettere gli investimenti esistenti, poiché aumentano l'offerta e influenzano quindi in maniera massiccia i prezzi. È pertanto necessario adeguare anche la domanda, aumentando la sottoquota per i biocarburanti avanzati della quota corrispondente al potenziale sostenibile delle materie prime incluse di recente.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo in vigore

c) per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario.

Emendamento

i bis) al paragrafo 1, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario, ivi incluso di incentivi fiscali.";

Motivazione

L'emendamento intende precisare che il sostegno finanziario comprende gli incentivi fiscali.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera a – punto ii

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione

— a) nel caso di combustibili solidi da

Emendamento

— a) nel caso di combustibili solidi da

biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a **5 MW**,

biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a **10 MW**,

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 10 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma. Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.

Emendamento

iii bis) i ter) il secondo comma del paragrafo 1 è così modificato:

"Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 10 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma. ***La loro produzione è tuttavia conforme alla gerarchia delle risorse/dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE ed evita significativi effetti di distorsione sui mercati dei sottoprodotti, rifiuti o residui. In caso di utilizzo di rifiuti non differenziati, tuttavia, gli operatori sono tenuti ad applicare sistemi di raccolta dei rifiuti non differenziati di qualità definita volti a rimuovere i materiali fossili quali plastica e materiali tessili sintetici per garantire l'utilizzo esclusivo di rifiuti biogenici non riciclabili come materia prima.*** Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.";

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'utilizzo ottimale delle risorse facendo riferimento alla gerarchia delle risorse/dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

b) al paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Il presente paragrafo, ad eccezione del primo comma, lettera c), si applica anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.";

Emendamento

soppressa

Motivazione

È prematuro rivedere i criteri di sostenibilità esistenti per la biomassa forestale nella direttiva Rinnovabili, poiché l'attuazione dei criteri attuali, adottati nel 2018, è iniziata di recente e solo in alcuni paesi. È fondamentale mantenere un approccio stabile alla bioenergia. Inoltre, le condizioni locali per la biodiversità variano in tutta l'UE e non possono essere affrontate in maniera efficace da regole generalizzate nella legislazione dell'UE in materia di energia. Le possibili preoccupazioni in merito alla salute e alla biodiversità nelle foreste dell'UE sono già affrontate dai criteri di raccolta forestale di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2 bis

Testo della Commissione

Il primo comma, ad eccezione delle lettere b) e c), e il secondo comma si applicano anche ai biocarburanti, bioliquidi e

Emendamento

Il primo comma, ad eccezione delle lettere b) e c), e il secondo comma si applicano anche ai biocarburanti, bioliquidi e

combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.

combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale *originaria di un paese che non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 6 e coltivata o raccolta appositamente a fini energetici.*

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute in un paese che non è parte dell'accordo di Parigi.

Motivazione

Analogamente a quanto previsto per la biomassa forestale, le materie prime per la produzione di biocarburanti non dovrebbero essere ottenute da paesi che non sono parte dell'accordo di Parigi.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera e – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

e) al paragrafo 6, primo comma, lettera a), ***il punto iv) è sostituito dal seguente:***

e) al paragrafo 6, primo comma, lettera a), ***i punti iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti:***

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera e

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera a – punto iii

Testo in vigore

iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, **comprese le zone umide e le torbiere;**

Emendamento

iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, **compresi i terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:**

- foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;

- zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

- torbiere;

a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura e non comporta drenaggio di terreno precedentemente non drenato o a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni con un elevato valore in termini di biodiversità;

Motivazione

Una legislazione troppo dettagliata aumenta il rischio di essere rapidamente superata e non tiene sufficientemente conto delle circostanze specifiche nazionali e dei quadri/strutture legislativi. Un elenco esemplificativo è più adatto a prendere in considerazione le condizioni nazionali e le caratteristiche specifiche relative alla gestione delle foreste e non limita inutilmente le opzioni che conseguono lo stesso risultato.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera e

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi **e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili**; riduca al minimo i grandi tagli a raso e **garantisca soglie** adeguate a livello locale **per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat**;

Emendamento

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e **utilizzi pratiche di gestione forestale sostenibile** adeguate a livello locale;

Motivazione

Una legislazione troppo dettagliata aumenta il rischio di essere rapidamente superata e non tiene sufficientemente conto delle circostanze specifiche nazionali e dei quadri/strutture legislativi. Un elenco esemplificativo è più adatto a prendere in considerazione le condizioni nazionali e le caratteristiche specifiche relative alla gestione delle foreste e non limita inutilmente le opzioni che conseguono lo stesso risultato.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera f – parte introduttiva

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

f) al paragrafo 6, primo comma, lettera b), **il punto iv) è sostituito dal seguente**:

Emendamento

f) al paragrafo 6, primo comma, lettera b), **i punti iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti**:

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera f

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione

iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, **comprese le zone umide e le torbiere**;

Emendamento

iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, **compresi i terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status: foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;**

- zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

- torbiere;

a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura e non comporta drenaggio di terreno precedentemente non drenato o a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni con un elevato valore in termini di biodiversità;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera f

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi **e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie** adeguate a livello locale **per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;**

Emendamento

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi **e di utilizzare pratiche di gestione forestale sostenibile** adeguate a livello locale **sulla base dei principi convenuti da Forest Europe e dalla FAO;**

Motivazione

L'elenco esemplificativo di tali criteri non è necessario, poiché le pratiche di sostenibilità sono stabilite nelle legislazioni forestali nazionali. Una legislazione troppo dettagliata aumenta il rischio di essere rapidamente superata e tiene in poco conto le circostanze specifiche nazionali e i quadri/strutture legislativi. La legislazione in materia di energia non è il posto giusto per creare requisiti specifici relativi al contenuto della legislazione forestale negli Stati membri o nei paesi terzi.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera f bis (nuova)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Entro il 2025 la Commissione attua il quadro giuridico per l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di salute, ambiente e rifiuti, inclusi i processi e i metodi di produzione, ai carburanti rinnovabili importati, e

identifica iniziative concrete per garantire che siano applicate in modo più coerente, conformemente alle norme dell'OMC.";

Motivazione

Tutti i carburanti rinnovabili sostenibili con un basso tenore di carbonio dovrebbero essere in misura di contribuire agli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia rinnovabile sulla base di criteri di sostenibilità più rigorosi, tra cui norme europee applicabili alla produzione agricola, una politica in materia OGM, norme di prevenzione e gestione dei rifiuti e requisiti più stringenti in materia di tracciabilità.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera g

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 10 – lettera d

Testo della Commissione

d) al 70 % per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti fino al 31 dicembre 2025 e all'80 % dal 1° gennaio 2026.

Emendamento

d) al 70 % per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti ***in funzione dal 1° gennaio 2021*** fino al 31 dicembre 2025 e all'80 % ***per gli impianti in funzione dal 1° gennaio 2026. Ciò sarebbe particolarmente rilevante per garantire una promozione agevole dell'energia rinnovabile nelle zone remote e rurali, in quanto lascerà agli agricoltori e agli operatori locali il tempo di ammodernare la loro produzione di energia in loco e nelle vicinanze.***

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che gli

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che gli

operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare tali informazioni.

operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare tali informazioni. ***Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Al fine di rispettare l'articolo 29, paragrafo 3, lettere a), b) e d), l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 29, paragrafo 5, l'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 29, paragrafo 7, lettera a), si può ricorrere al controllo di prima o seconda parte fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché l'attendibilità dei dati.***

Motivazione

Dovrebbe essere reintrodotta la parte mancante del presente paragrafo (cfr. articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva RED II). La regola di esenzione dal controllo di prima/seconda parte della biomassa forestale dovrebbe essere estesa al controllo dei nuovi criteri ("le zone soggette a divieto di accesso").

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 20 – lettera d

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra **5** e **10** MW, gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.

Emendamento

Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra **10** e **15** MW, gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 31 – paragrafi 2, 3 e punto 4

Testo della Commissione

21) all'articolo 31, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

Emendamento

soppresso

Motivazione

Eliminare la possibilità di calcolare le riduzioni di GES a livello NUTS II, lasciando come unica opzione i calcoli effettivi effettuati a livello delle singole aziende agricole, avvantaggia in modo indebito le grandi strutture agricole rispetto al ben più diffuso modello europeo delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, assoggettando gli agricoltori a un onere amministrativo aggiuntivo e sproporzionato.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 31 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione assicura

Emendamento

1. La Commissione assicura

l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi, ***incluso il tracciamento delle materie prime elencate nell'allegato IX e utilizzate nella loro produzione***, e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Motivazione

Occorre prevedere disposizioni adeguate antifrode, in particolare per quanto riguarda la categoria dell'olio da cucina usato, in considerazione della diffusa pratica di aggiungere olio di palma. È essenziale individuare e dissuadere le frodi per prevenire la concorrenza sleale e la deforestazione incontrollata nei paesi terzi, motivo per cui dovrebbe essere introdotto un tracciamento completo e certificato.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 31 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento del loro consumo nell'Unione.

Nella banca dati sono inserite anche informazioni sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno.

Emendamento

2. Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento del loro consumo nell'Unione.

Motivazione

È essenziale mantenere l'onere amministrativo proporzionale ai benefici della banca dati. La proposta attuale non è in linea con il principio di proporzionalità in quanto richiede aggiornamenti continui lungo ogni parte della catena di approvvigionamento non appena si verifica un cambiamento.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Allegato V – parte C – punto 6

Testo della Commissione

6. Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi³⁷.

³⁷ Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel

Emendamento

6. Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, ***allo stoccaggio del carbonio nel suolo con il biochar***, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. ***Il carbonio nelle biomasse può essere convertito in biochar attraverso la pirolisi, che può essere immagazzinato attraverso l'applicazione ai terreni, rendendola quindi una tecnologia a emissioni negative. Pertanto, il bonus per la gestione migliorata dell'agricoltura e del letame è restituito all'agricoltore responsabile delle emissioni negative al momento del rilascio dei certificati di sostenibilità/ambientali.***

Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi³⁷.

³⁷ Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel

suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.

suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.

Motivazione

È importante esaminare e riconoscere i preziosi flussi secondari e i sottoprodotti derivanti dalla produzione di bioenergia. Il bonus per le emissioni negative dovrebbe spettare al portatore di interessi responsabile della gestione migliorata. Sembra ragionevole che le riduzioni dalle attività agricole siano premiate anche nel settore agricolo.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 5 – lettera c

Direttiva (UE) 2018/2001

Allegato V – parte C – punto 18

Testo della Commissione

18. Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs e ecr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio. Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui.

Emendamento

18. Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs e ecr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. ***In caso di e_{ccr} la CO₂ derivante dalla fermentazione catturata e riutilizzata per sostituire la CO₂ di origine fossile è considerata una riduzione delle emissioni interamente assegnata al biocarburante o al bioliquido derivante dalla fermentazione.*** Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del

I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. ***I residui non inclusi nell'allegato IX e idonei all'uso sul mercato degli alimenti e dei mangimi sono considerati come aventi la stessa quantità di emissioni derivanti dall'estrazione, dalla raccolta o dalla coltivazione di materie prime, eec, del loro sostituto più prossimo sul mercato degli alimenti e dei mangimi che figura nella tabella della parte D.*** Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 6 – lettera c

Direttiva (UE) 2018/2001

Allegato VI – parte B – punto 18 – comma 3

Testo della Commissione

Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. ***I residui non inclusi nell'allegato IX e idonei all'uso sul mercato degli alimenti e dei mangimi sono considerati come aventi la stessa***

processo prima del prodotto combustibile intermedio. Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.

Emendamento

Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito.

quantità di emissioni derivanti dall'estrazione, dalla raccolta o dalla coltivazione di materie prime, ecc, del loro sostituto più prossimo sul mercato degli alimenti e dei mangimi che figura nella tabella dell'allegato V, parte D.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 8 – lettera a bis (nuova) Direttiva (UE) 2018/2001

Allegato IX – parte A

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) nella parte A, è inserita la seguente lettera r):

"r) colture intermedie e di copertura.";

Motivazione

L'allegato IX dovrebbe essere rivisto per integrare le colture intermedie e di copertura che forniscono palesemente, tra gli altri vantaggi ambientali, risorse supplementari per la produzione di biocarburanti.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | | |
|---|---|-----------|
| Titolo | Modifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e abrogazione della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio | |
| Riferimenti | COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD) | |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ITRE 13.9.2021 | |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | AGRI 11.11.2021 | |
| Relatore(trice) per parere Nomina | Pina Picierno 9.9.2021 | |
| Esame in commissione | 9.11.2021 | 25.1.2022 |
| Approvazione | 20.4.2022 | |
| Esito della votazione finale | +: 35 -: 9 0: 4 | |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Carmen Avram, Adrian-Dragoș Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropé, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Cristina Maestre Martín De Almagro, Alin Mîtuța | |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 35 | + |
|-------|---|
| ID | Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux |
| NI | Dino Giarrusso |
| PPE | Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
| Renew | Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller |
| S&D | Clara Aguilera, Carmen Avram, Adrian-Dragoș Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Cristina Maestre Martín De Almagro, Juozas Olekas, Marc Tarabella |

| 9 | - |
|-----------|--|
| S&D | Maria Noichl |
| The Left | Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop |
| Verts/ALE | Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener |

| 4 | 0 |
|-----|--|
| ECR | Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti